



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Venezia

Ordinanza N° 119 /2017

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza presentata dalla "Compagnia della Vela" di Venezia con la quale si richiede l'emanazione di un'Ordinanza che disciplini la navigazione nel bacino di San Marco nonché nei canali lagunari marittimi di S. Nicolò e San Marco, al fine di consentire lo svolgimento di una regata velica denominata "LA VELEZIANA", prevista svolgersi il giorno 15/10/2017 con la partecipazione di circa 200 imbarcazioni a vela;

VISTO: l'esito della riunione di coordinamento tenutesi presso questa Capitaneria di Porto in data 12/09/2017, cui hanno partecipato – oltre al soggetto istante – rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, della locale Corporazione Piloti e dell'A.C.T.V.;

CONSIDERATO: che in detta sede l'Autorità di Sistema Portuale ha rassegnato il "nulla osta" allo svolgimento della manifestazione *de qua*, per i fini demaniali marittimi;

VISTA: l'Ordinanza n°693 in data 02/10/2017 del Comune di Venezia, con la quale sono state adottate specifiche misure di regolamentazione del trasporto pubblico in occasione della manifestazione di che trattasi;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione negli specchi acquei marittimi interessati dagli eventi in programma, al fine di salvaguardarne la sicurezza e permettere nel contempo il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

VISTI: gli articoli 24, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il **giorno 15/10/2017, dalle ore 11:00 alle ore 17:00**, è previsto lo svolgimento di una regata velica denominata "LA VELEZIANA", in un campo di regata che, dalla linea di partenza congiungente i punti di coordinate geografiche

a) latitudine 45°23' 549"N – longitudine 012°25'731"E;

b) latitudine 45°24' 548"N – longitudine 012°27'83"E,

si svilupperà verso la bocca di porto di Lido, il canale di grande navigazione San Nicolò e il canale di San Marco, fino all'arrivo in bacino San Marco nell'area antistante la sede della Compagnia della Vela, il tutto come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

La fascia di 30 (trenta) metri dalle rive cittadine dei canali marittimi portuali sopra nominati è esclusa dal campo di regata.

ORDINA

Articolo 1

Il giorno 15/10/2017, dalle ore 11:00 alle ore 17:00, nel campo di regata di cui al "rende noto" e durante il transito delle imbarcazioni regatanti è vietata la navigazione a tutte le unità non partecipanti alla manifestazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, nonché ai mezzi nautici di supporto all'organizzazione della manifestazione.

Articolo 2

La regata dovrà concludersi, in ogni caso, entro le ore 17:00 e il campo di regata dovrà essere completamente e tassativamente sgomberato entro le ore 17:15.

L'organizzatore dell'evento deve tenersi in costante contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia (telefono 041/2405745 o VHF canale 16), per ricevere il definitivo assenso all'inizio della manifestazione.

Articolo 3

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano inoltre ai mezzi in servizio pubblico di linea che, in ogni caso, durante gli attraversamenti del campo di regata (Sant'Elena – Lido, Treporti – Lido, Tronchetto – S. Nicolò, San Zaccaria – San Giorgio e

viceversa) devono osservare scrupolosamente le disposizioni impartite da un proprio referente operativo opportunamente dislocato *in loco*, che dovrà essere in costante collegamento radio con il comitato organizzatore e la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.

I concessionari del servizio di trasporto pubblico di linea provvedono a modificare e/o sospendere le linee di navigazione che, in relazione alle caratteristiche delle unità impiegate e/o dei percorsi effettuati, non risultano compatibili con lo svolgimento della regata, secondo il provvedimento appositamente emanato dalla locale Civica amministrazione e citato in premessa.

Articolo 4

L'organizzatore deve predisporre e mantenere attivo per tutta la durata della manifestazione un adeguato servizio di assistenza a mezzo di unità a motore opportunamente dislocate lungo il campo di regata, che dovranno mostrare una bandiera bianca ed essere equipaggiate con apparato VHF in doppio ascolto sui canali 13 e 16.

Le unità partecipanti alla manifestazione, una volta terminata la gara, devono tempestivamente sgomberare il campo di regata, ammainando le vele e navigando esclusivamente a motore, al fine di consentire il ripristino dell'ordinaria navigazione nei canali lagunari marittimi in questione.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2, l'organizzatore deve comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia il numero dei partecipanti, con almeno 30 (trenta) minuti di anticipo rispetto alla partenza.

Inoltre l'organizzatore deve prevedere un possibile "punto di arrivo anticipato" prima dell'imboccatura del canale delle Navi, da impiegarsi qualora in relazione alle condizioni meteo marine in atto e/o a qualsivoglia altra circostanza siano prevedibili difficoltà/criticità da parte dei regatanti nel completamento del percorso di regata entro le ore 17:00.

Articolo 5

L'organizzatore, nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4, comma 4 ovvero qualora ravvisi la necessità di sospendere la manifestazione e/o anticiparne la conclusione, ne deve dare immediata comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.

Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'articolo 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm. /ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'articolo 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.


Venezia, 06/10/2017



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Godfredo BON

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Godfredo BON", written over the typed name.

Allegato all'Ordinanza n° 119/17 del 06/10/2017



Legenda:
■ Percorso dalla regata